



15789-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1110/2019
CARLO ZAZA		UP - 19/03/2019
CATERINA MAZZITELLI		R.G.N. 19416/2018
ANGELO CAPUTO	- Relatore -	
IRENE SCORDAMAGLIA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie della bancarotta e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 16/11/2017, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 17/05/2013 con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato (omissis) responsabile, quale amministratore unico di (omissis) s.r.l., dichiarata fallita in data (omissis), del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto la cassa della società per un

ammontare parti ad euro 49.859, corrispondenti alla differenza tra la somma risultante dalla situazione patrimoniale della società al 03/07/2009, ossia euro 50.101, e la somma rinvenuta dal curatore pari ad euro 241) e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , attraverso il difensore avv. (omissis) (omissis) , articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione. La Corte di appello ha travisato la "nota sulla situazione contabile al 31/12/2008" con la quale il ricorrente tendeva a dimostrare di aver comunicato agli organi fallimentari che il bilancio in possesso degli stessi non era completo, nonché l'inattendibilità o incertezza dell'importo imputato come oggetto di appropriazione, alla luce del confronto tra la sentenza dichiarativa di fallimento (allegata al ricorso) e le mere scritture contabili. Erroneamente è stata indentificata la "cassa" della società, tenendo conto anche delle voci "dare" del conto che non potevano essere presenti in cassa e rinvenute dal curatore, laddove non si è tenuto conto delle disponibilità dei conti corrente dell'amministratore e dei familiari, i cui estratti conto non sono stati acquisiti in violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 191 e 62 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014,

Ghirardelli, Rv. 262740). Il principio di diritto richiamato (e valorizzato anche dalla sentenza impugnata) presuppone comunque, alla luce di un indirizzo del pari indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento, indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo alla società fallita, dei beni non rinvenuti: invero, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento, questo, non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita congrua motivazione ove essa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (ex plurimis, Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425; Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Barattelli, Rv. 274621).

3. La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati e, in particolare, ha affidato la prova della previa, effettiva disponibilità, in capo alla fallita, delle somme oggetto dell'imputazione di bancarotta per distrazione al dato contabile, la cui attendibilità, tuttavia, era stata oggetto di censure da parte dell'appellante alle quali la sentenza impugnata non ha replicato con motivazione esente dai vizi denunciati.

La sentenza impugnata afferma che «il mancato rinvenimento della disponibilità di cassa, così come risulta dalle scritture contabili, costituisce prova della avvenuta distrazione, non emergendo indici, per di più mai evidenziati né dall'appellante né dal consulente contabile della curatela, per ritenere la non attendibilità delle predette scritture». Tuttavia, l'attendibilità delle scritture contabili era stata criticata dal gravame richiamando anche il passaggio della sentenza dichiarativa di fallimento che evidenziava l'inattendibilità delle voci

relativa alla disponibilità di cassa: su tale, specifico punto, la Corte distrettuale ha osservato che il richiamato passaggio della sentenza dichiarativa di fallimento «si riferisce proprio al fatto che, non essendo state rinvenute le somme ivi indicate, tale voce deve ritenersi non veritiera». Ora, come si evince dalla sentenza impugnata (e già dallo stesso capo di imputazione), l'accertamento della situazione patrimoniale della fallita risale al 03/07/2009, laddove la sentenza dichiarativa di fallimento – oggetto di specifica allegazione da parte del ricorrente - è del 01/07/2009 e argomenta il rilievo circa l'inattendibilità della voce contabile relativa alla disponibilità di cassa richiamando la carenza di liquidità attestata dall'incapacità di pagare i debiti per i quali era stato chiesto il fallimento e dalla circostanza che, alla data del 26/03/2009, l'unico conto corrente della società presentava un saldo negativo di più di 180 mila euro; di conseguenza, non è dato comprendere dalla motivazione della sentenza impugnata come il riferimento del giudice fallimentare possa riguardare un accertamento svolto dal curatore successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Reggio Calabria, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 19/03/2019.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo

Il Presidente

Stefano Jona

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione Penale
Proscritto/Pervenuto
11.0 APR. 2019
IL FUNZIONARIO
D'Angelo

